

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. [REDACTED] 208
R.G. [REDACTED] 19
CRON. [REDACTED] 202
REP. [REDACTED]

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona della dott.ssa Rosa Volpe, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

[REDACTED], C.F. [REDACTED] nato a Portici(NA) il [REDACTED] elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Bovio n14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti.

Pec: andreagaudino@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

E

WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura notarile

Pec: [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di un disservizio della propria utenza telefonica fissa domestica durata 19 giorni. Parte istante ha chiesto pertanto condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto per il disservizio ai sensi delle Condizioni Contrattuali.

La convenuta WINDTRE, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, impugnandola estensivamente e precisando che l'indennizzo contrattualmente previsto per i ritardi nella riparazione dei guasti è di € 5,00= per ciascun giorno di ritardo successivo al terzo (dalla segnalazione del guasto), fino ad un massimo di € 100,00=, contestando la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Preliminarmente va osservato che parte attrice ha provveduto ad inoltrare, senza esito, istanza al Corecom per il tentativo stragiudiziale di conciliazione, come emerge dalla attestazione in atti, e che pertanto non v'è dubbio circa proponibilità della domanda giudiziale.

La convenuta non ha contestato il disservizio, ma si è limitata a precisare i limiti degli importi dovuti contrattualmente in ipotesi di disservizi.

Nel merito la domanda attrice è solo in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.

Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste Sig ██████████, avendo il teste precisato che la linea telefonica dell'abitazione di parte istante risultava assente e che il personale tecnico della convenuta è intervenuto per tentare di risolvere gli inconvenienti, solo dopo 20 giorni nonostante le ripetute richieste inoltrate al servizio clienti.

Parte attrice ha dimostrato la inadempienza contrattuale della WINTRE e il disagio procurato a parte attrice. Pertanto la domanda attrice va accolta e condannata parte convenuta a titolo equitativo a €400,00.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ nei confronti della WIND TRE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiaro l'inadempimento contrattuale di WINDTRE;
- 2) Condanna WINDTRE al pagamento, in favore dell'istante, del complessivo importo di € 400,00, come da motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) Condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, quantificate -per l'intero- in € 500,00 di cui € 55,00 per spese sostenute oltre al 15 % per rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 05-10-2020



CANCELLERIA
██████████

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Rosa Volpe

